

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI
BOTTEGHE STORICHE, LOCALI DI TRADIZIONE ED ESERCIZI DI PREGIO DEL
COMUNE DI CHIAVARI**

tra

Segretariato Regionale per la Liguria, con sede in Genova, Via Balbi 10;

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, con sede in Genova, Via Balbi 10;

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria, con sede in Genova, via Balbi 10;

Comune di Chiavari con sede in Chiavari, Piazza N.S. dell'Orto 1;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi, 4

Confcommercio, con sede in Genova, via Cesarea 8

Confesercenti, con sede in Genova, Via Balbi 38

CNA, con sede in Genova, via San Vincenzo 2

Confartigianato, con sede in Genova, via Assarotti 7

ASCOM Confcommercio Delegazione di Chiavari, con sede a Chiavari, corso G. Garibaldi 35

Associazione Artigiani della Provincia di Genova, con sede in Chiavari, via Santa Chiara 61

d'ora in avanti denominati PARTI CONTRAENTI


Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 che stabilisce il principio fondamentale di sussidiarietà fra le Pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli artt. 11, 52 e 113 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm. e ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, degli

06/09/2021



uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto il Decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazioni degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo";

Visto l'art.17 della Legge Regione Liguria 11 marzo 2008, n. 3 "Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali" che stabilisce che i Comuni predispongano l'elenco delle "Botteghe Storiche" presenti sul loro territorio;

Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Chiavari n _____ con la quale è stato istituito l'albo delle "Botteghe Storiche" presenti ed operanti nell'ambito del territorio secondo criteri selettivi individuati nella delibera di Giunta Regionale n.1366 del 11.11.2005, avente per oggetto "Criteri di censimento delle Botteghe Storiche operanti sul territorio Ligure";

CONSIDERATO

Che le botteghe storiche e i locali di tradizione sono un patrimonio di grande prestigio che va conservato perché l'antica arte e i vecchi mestieri non si perdano, e che essi rappresentano, con i loro arredi e le loro storie, una parte imprescindibile del patrimonio culturale e commerciale della città e un capitale sociale di relazioni umane, custodia di tradizioni e presidio del territorio;

Che al fine di attuare una concreta ed efficace politica di valorizzazione del patrimonio storico si è avvertita l'esigenza di operare una selezione accurata e stringente degli esercizi commerciali;

Che il Comune di Chiavari, con successive deliberazioni di Giunta, provvederà a:

- istituire l'elenco degli esercizi qualificati come "Botteghe Storiche", "Locali di Tradizione" ed "Esercizi di Pregio";

- istituire la Commissione - composta secondo quanto previsto all'art. 3 del presente Protocollo d'Intesa - per la valutazione delle istanze di iscrizione, presentate a cura di ogni singolo commerciante che manifesti la volontà di essere inserito nell'elenco delle "Botteghe Storiche", dei "Locali di Tradizione" e degli "Esercizi di Pregio", di seguito nel presente atto indicata come "Commissione";

- recepire i criteri atti ad individuare le "Botteghe Storiche", i "Locali di Tradizione" e gli "Esercizi di Pregio" elaborati congiuntamente dagli Uffici del Ministero della Cultura;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI PRECISA:

Art. 1 - PREMESSE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Le PARTI CONTRAENTI collaborano per l'individuazione, conservazione e valorizzazione delle botteghe storiche, dei locali di tradizione e degli esercizi di pregio del Comune di Chiavari.

06/09/2021

Giuseppe Rina

SAI *Rina*

SAI
SAI
SAI
SAI

Art. 3 - COMMISSIONE

La Commissione ha il compito di stabilire l'elenco degli esercizi con caratteristiche di bottega storica, di locale di tradizione e di esercizio di pregio del Comune di Chiavari. La Commissione, su segnalazione di una delle parti contraenti, ha altresì il compito di vigilare nel tempo sul mantenimento degli elementi identificativi, in relazione soprattutto alle attività di manutenzione e adeguamento degli esercizi in relazione alle rinnovate esigenze commerciali, fermo restando le autorizzazioni di legge.

La Commissione è formata da:

- un rappresentante effettivo e un supplente del Comune di Chiavari;
- un rappresentante effettivo e un supplente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova;
- un rappresentante effettivo e un supplente del Segretariato Regionale per la Liguria;
- un rappresentante effettivo e un supplente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia;
- un rappresentante effettivo e un supplente della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria;
- un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di Categoria del Commercio e dell'Artigianato di Chiavari.

Art. 4 - TAVOLO TECNICO

Il Tavolo Tecnico ha il compito di verificare, attraverso periodiche ricognizioni e sopralluoghi, la rispondenza degli elementi qualificanti ai fini del riconoscimento di botteghe storiche, locali di tradizione ed esercizi di pregio.

Il Tavolo Tecnico è formato da:

- funzionari del MIBACT in relazione alle specifiche competenze;
- funzionari della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova;

Art. 5 – GLI UFFICI DEL MiC

Il Segretariato regionale per la Liguria si impegna a:

- assumere il ruolo di coordinamento del Tavolo Tecnico effettuando sopralluoghi e ricognizioni

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica si impegnano a:

- effettuare attraverso periodiche ricognizioni sul territorio una verifica sulla rispondenza degli elementi qualificanti ai fini del riconoscimento di botteghe storiche, locali di tradizione ed esercizi di pregio e del loro mantenimento nel tempo ed a concordare, in sede di Commissione con tutti i soggetti partecipanti, le risultanze di tali verifiche fornendo valutazioni nei rispettivi ambiti di competenza;

- effettuare opportuni sopralluoghi e ricognizioni per fornire valutazioni e pareri di competenza

06/09/2021

Guido Riva

[Signature]

[Signature]
3

Art. 6 – IL COMUNE DI CHIAVARI

Il Comune di Chiavari si impegna a:

- presiedere la Commissione. In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio;
- collaborare con la Camera di Commercio e le Associazioni di Categoria alle iniziative di promozione e valorizzazione delle “Botteghe Storiche”, dei “Locali di Tradizione” e degli “Esercizi di Pregio”, presso il pubblico;
- informare la Commissione su modifiche o nuove richieste di autorizzazioni che possano comportare perdita degli elementi caratterizzanti i locali individuati come “Botteghe Storiche”, “Locali di Tradizione” e “Esercizi di Pregio” e svolgere approfondimenti sui titoli autorizzativi delle attività;
- tenere l’elenco ufficiale delle “Botteghe Storiche, Locali di Tradizione ed Esercizi di Pregio” e darne comunicazione attraverso i propri canali di informazione;

Art. 7 – LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova si impegna a:

- *condividere le azioni in proprio possesso* e le conoscenze acquisite nell’ambito dell’analogia recente sperimentazione avviata dal Comune di Genova;

Art. 8 – LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Le Associazioni di Categoria del Commercio e dell’Artigianato si impegnano a:



- collaborare con le altre parti contraenti per la promozione e valorizzazione delle "Botteghe Storiche" dei "Locali di Tradizione" e degli “Esercizi di Pregio” e segnalare alla Commissione, secondo la propria competenza, eventuali anomalie circa la conservazione delle peculiarità caratterizzanti “Botteghe Storiche”, “Locali di Tradizione” ed “Esercizi di Pregio”;

Art. 9 - CRITERI

~ BOTTEGA STORICA ~ :

sede di attività d’importante rilevanza per la storia sociale dell’impresa nella città e complesso di cose mobili e immobili in grado di rappresentare evidente testimonianza di tali attività.

In coerenza con il dispositivo previgente, la qualifica di bottega storica deve essere attribuita agli esercizi commerciali e/o artigianali la cui attività dati da oltre 50 anni, previo il soddisfacimento di almeno tre dei cinque requisiti tecnico-scientifici di seguito definiti e non prescindendo da almeno uno dei due requisiti indicati ai numeri 2) o 3):



1) Elementi architettonici: strutture edilizie interne ed esterne la cui realizzazione dati da oltre 50 anni. Sono strutture edilizie: insegne, vetrine, ingressi realizzati in forme e con materiali non amovibili e da considerare immobili per destinazione; pavimenti, decorazioni murarie e rivestimenti in qualsiasi materiale, banconi e altri arredi in marmo, pietra e altro materiale edilizio, scale di struttura tipica, infissi, vetrate. Tali elementi dovranno essere percepibili in maniera evidente.

2) Arredi: parte dei mobili di servizio connessi alla fruizione commerciale la cui realizzazione dati da oltre 50 anni. Sono arredi: porte, vetrine e insegne non comprese nel punto precedente, armadi, tavoli, espositori, banconi in legno o comunque in materiale non edilizio, sedie, specchiere, scaffali, librerie, tendaggi, lampadari, tappeti. Tali arredi dovranno costituire un complesso articolato e coerente.

3) Attrezzature: elementi necessari allo svolgimento dell'attività nella bottega, la cui realizzazione dati da oltre 50 anni. Sono strumenti di ogni genere utilizzati nella lavorazione, preparazione, somministrazione e vendita dell'attività commerciale e/o artigianale (esempio: apparecchiature, utensili, macchinari, vasellame di ogni tipo e materiale, oggetti in vetro, cristallo e materiali simili, posateria, tovagliato, strumenti da calcolo e da misura). Tali attrezzature, se non utilizzate perché obsolete, dovranno essere conservate all'interno del locale e visibili, nonché costituire un complesso articolato e coerente.

4) Documenti: tutti gli elementi manoscritti, stampati, figurativi o in qualsiasi altro supporto conservati o meno presso il locale (se troppo rari e delicati eventualmente esposti in bottega in riproduzione) che attestino la continuità delle attività svolte nel locale da almeno 50 anni.

5) Il contesto storico-ambientale: sia l'edificio in cui esso si trova, sia l'insieme della zona circostante che deve mantenere un contesto ambientale di rilievo e non avere subito trasformazioni tali da rendere sostanzialmente non percepibile la struttura tradizionale del tessuto urbano nei suoi aspetti essenziali.

Gli elementi necessari al riscontro del soddisfacimento dei requisiti sopraindicati devono essere documentati dal richiedente in sede di produzione dell'istanza di riconoscimento o in sede di sopralluogo.

~ LOCALE DI TRADIZIONE:

sede di attività commerciale e/o artigianale che si distingue per una prassi di tradizione legata alla storia locale e all'identità dei luoghi, caratterizzata dalla continuità di esercizio e dalla trasmissione delle conoscenze.

La qualifica di locale di tradizione deve essere subordinata al soddisfacimento dei seguenti requisiti:

1) Presenza di una prassi di tradizione: l'esercizio deve essere sede di attività e prassi riconosciute dalla collettività come elementi aventi un valore culturale in quanto espressione di specificità che costituiscono parte delle costruzioni identitarie della località (i quartieri o l'intera città di Chiavari).

2) Continuità di esercizio: la data di fondazione dell'esercizio deve risalire ad almeno 50 anni prima della data di presentazione dell'istanza da parte dell'esercente. L'esercizio deve essere

Geolol Meer

Set 5 *[Signature]*

rimasto in attività con continuità a partire dalla data di fondazione fino al momento attuale. Le attività di cui al punto precedente devono anch'esse essere state svolte con continuità nel medesimo periodo di tempo. Fisiologici mutamenti nelle prassi che possono essere riscontrati non costituiscono di per sé una ragione di mancato soddisfacimento del presente requisito; tuttavia le specificità di cui al punto precedente devono mantenere al momento attuale una sostanziale presenza e riconoscibilità.

3) **Continuità nella trasmissione delle conoscenze:** deve essere riscontrabile una continuità nella trasmissione delle conoscenze nel periodo temporale di cui al punto precedente. Tale continuità può costituire l'esito della permanenza del medesimo gruppo familiare alla gestione dell'esercizio, come pure dell'avvicendamento di persone non appartenenti alla stessa famiglia, purché sia frutto di prolungati rapporti di apprendistato.

Gli elementi necessari al riscontro del soddisfacimento dei requisiti sopraindicati devono essere documentati dal richiedente in sede di produzione dell'istanza di riconoscimento o in sede di sopralluogo.

~ ESERCIZIO DI PREGIO ~:

la qualifica di esercizio di pregio deve essere attribuita ai locali di realizzazione e/o arredo di recente datazione, che presentino eccezionale qualità progettuale o decorativa. Le menzionate qualità sono da riscontrarsi specificatamente nel **progetto architettonico** e negli **arredi** presenti nell'esercizio commerciale.

Art. 10 – ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Qualunque attività di presentazione o di comunicazione al pubblico e ai media da parte delle PARTI CONTRAENTI mediante conferenze stampa, trasmissioni televisive e radiofoniche, compresa la diffusione via internet, la redazione di pubblicazioni e di materiale promozionale saranno preventivamente condivise con le parti stesse.

Art. 11 - DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

La durata del presente protocollo di intesa è di **anni cinque** a partire dalla data della sottoscrizione e potrà essere tacitamente rinnovato per eguale durata, sussistendone il pubblico interesse.

Il presente Protocollo d'intesa si compone di numero pagine, compresa la presente, progressivamente numerate.


Chiavari, 06.04.2022

Letto, approvato e sottoscritto


Segretariato Regionale per la Liguria
Il Segretario Regionale




Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e la Provincia La Spezia



06/09/2021




Il Soprintendente 


Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria

Il Soprintendente 


Comune di Chiavari

Il Sindaco 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova

Il Presidente 

Confcommercio Genova

Il Presidente 

Confesercenti Genova

Il Presidente 


CNA Genova

Il Presidente 


Confartigianato Genova

Il Presidente 

ASCOM Confcommercio Delegazione di Chiavari

Il Presidente 

Associazione Artigiani della Provincia di Genova

Il Presidente 

Firmato da:
SILVIA STANIG
Codice fiscale: STNSLV84B54D969A
Valido da: 24-07-2019 10:46:31 a: 24-07-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-09-2021 13:29:15
Approvo il documento

Firmato da:
FULVIO ANDREA PASTORINO
Codice fiscale: PSTFVN60R13B538A
Organizzazione: Comune di Baranzate
Ruolo: SEGRETARIO GENERALE
Valido da: 06-11-2018 02:00:00 a: 06-11-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-09-2021 09:31:31
Approvo il documento